

Il Pensiero Femminista Sul Diritto: Un Percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl

Alessandra Facchi*

Sumario: Premessa: 1. Il diritto come espressione maschile e il femminismo culturale di Carol Gilligan; 2. Il femminismo radicale di Mackinnon e il diritto come strumento d'oppressione sessuale; 3. La famiglia tra pubblico e privato e l'analisi di Okin; 4. Teoria femminista come teoria critica e decostruttiva; 5. Il diritto al femminile e la scuola scandinava: Una nuova giurisprudenza sociologica.

Sumario: Introducción 1. El derecho como expresión de lo masculino y el feminismo cultural de Carol Gilligan; 2. El feminismo radical de mackinnon y el derecho como instrumento de opresión sexual; 3. La familia entre lo público y lo privado y el análisis de Susan Möller Okin; 4. Teoría feminista y teoría crítica y deconstructiva; 5. El derecho a lo femenino y la escuela escandinava: Una nueva jurisprudencia sociológica.

Sumário: Introdução; 1. O direito como expressão masculina e o feminismo cultural de Carol Gilligan; 2. O feminismo radical de Makinnon e o direito como instrumento de opressão sexual; 3. A família entre o público e o privado e a análise de Susan Möller Okin; 4. Teoria feminista e teoria crítica e desconstrutiva; 5. O direito ao feminino e a escola escandinava: uma nova jurisprudência sociológica.

Premessa

Il panorama del pensiero femminista, sia nel suo sviluppo storico, sia nelle sue configurazioni attuali, è particolarmente vasto ed eterogeneo; in esso confluiscono numerose correnti il cui solo, certo, denominatore comune è l'impegno per il miglioramento della situazione delle donne.

Pluralità, eterogeneità e conflittualità caratterizzano anche il pensiero femminista sul diritto nel cui ambito ritroviamo presupposti epistemologici, linguaggi, approcci, scelte etiche e politiche differenti. Per darne conto molto sinteticamente è inevitabile incorrere in alcune generalizzazioni, ma soprattutto in una scelta che non può che contenere margini di discrezionalità.¹ Infatti, da un lato, non sarebbe corretto trattare di

* Titulação faltante: Facoltà di Scienze Politiche dell' Università degli Studi di Milano.

¹ L'imbarazzo in cui ci si trova dovendo dar sinteticamente conto del pensiero femminista è ben espresso da D. L. Rhode "A little knowledge is a dangerous thing, but the alternative is hardly better. To offer some reductive account that will be interpreted as *the* feminist perspective does violence to feminist premises. But it does not advance feminist politics to pass up opportunities to arouse curiosity"; "The woman's point of view". in *Journal of Legal Education*, 1988. vol. 38, p. 45.

una sola autrice o corrente teorica, dall'altro non è possibile ricordare tutti i contributi che si considerano rilevanti. Nelle pagine seguenti prenderò dunque in considerazione solo una parte limitata delle teorie femministe sul diritto, costruendo una lettura tra quelle possibili e facendo riferimento, in linea con l'impostazione del volume, alla letteratura in lingua inglese, soprattutto nord-americana, dell'ultimo ventennio.

La grande fioritura della teoria giuridica femminista nei paesi anglosassoni avviene infatti a partire dagli anni ottanta, in coincidenza con quella che, un po' grossolanamente, si può chiamare la svolta del femminismo della differenza. Il pensiero della differenza, affermatosi soprattutto negli Stati Uniti a partire da rivendicazioni di identità e autonomia di varie componenti sociali, ha trovato nella differenza di genere uno dei suoi principali terreni di sviluppo.

Nel Novecento la prima stagione del movimento femminista è caratterizzata, com'è noto, dall'affermazione dell'eguaglianza tra i due sessi e dalla richiesta di riforme che eliminassero le discriminazioni formalmente sancite tra donne e uomini. Le donne chiedevano di aver accesso agli stessi diritti e di essere trattate come gli uomini; nello stesso tempo respingevano come fattori di discriminazione e oppressione i ruoli e i caratteri che tradizionalmente erano stati loro attribuiti. Volevano cancellare la differenza tra i sessi, che così come si era consolidata nella cultura e nella vita occidentale, significava inferiorità, subordinazione e esclusione delle donne.

Dalla fine degli anni settanta all'interno del pensiero e del movimento femminista, inizia a configurarsi un cambiamento profondo che si fonda sul riconoscimento e sulla valorizzazione di caratteri femminili non solo biologici, ma psicologici, morali, culturali. Alla negazione si sostituisce dunque l'affermazione della differenza femminile, la rivendicazione della propria diversità e la ribellione alla logica che vuole le donne competere su modelli, valori e obiettivi creati dagli uomini. Appare infatti chiaro che fino a quando i caratteri maschili, definiti dalla cultura maschile, si presentano come quelli "giusti", come il parametro cui confrontarsi, per realizzarli le donne faranno molta più fatica e dovranno rinunciare, o occultare, altri caratteri propri della loro identità femminile.

Il rapporto concettuale tra eguaglianza e differenze, la riformulazione di questi concetti alla ricerca di un'eguaglianza che si realizzi attraverso la valorizzazione delle differenze, le conseguenze in termini di scelte politiche e giuridiche, hanno lungamente occupato la letteratura femminista e non solo quella. Si è constatato come le politiche ispirate alla nozione tradizionale di eguaglianza, si possano tradurre in modelli di assimilazione, cioè in modelli, che permettono ad alcuni individui di raggiungere obiettivi e stili di vita della cultura dominante, ma al prezzo della rinuncia, almeno parziale, alla propria identità personale e di gruppo. Come scrive Iris Marion Young, sia che ignori le differenze, sia che ne tenga conto e predisponga politiche tese ad eliminarle, l'ideale dell'assimilazione nega comunque che la differenza di gruppo possa essere positiva e desiderabile e dunque: "Una vera politica di emancipazione, che affermi come valore la differenza di gruppo, coinvolge una radicale revisione del significato stesso di uguaglianza. L'ideale assimilazionista presuppone che uguaglianza sociale significhi trattare tutti in

base ai medesimi principi, regole e criteri. La politica della differenza sostiene invece che l'uguaglianza in quanto è partecipazione e inclusione di tutti i gruppi, può richiedere a volte un trattamento differenziato dei gruppi oppressi o svantaggiati".²

Trattamenti differenziati che si giustificano anche alla luce della constatazione che i trattamenti "normali" sono di fatto quelli funzionalmente costruiti in base alle esigenze, alle abitudini e ai valori del gruppo, o dei gruppi, dominanti. Numerose analisi femministe hanno messo in luce l'infondatezza dell'idea di universalità e neutralità attribuita a teorie, categorie, paradigmi del pensiero occidentale, sostenendone il loro carattere sessuato, costruito cioè in forme strettamente connesse alla prospettiva maschile. Hanno cercato di relativizzare la cultura diffusa e di disvelare i contenuti ideologici nascosti in categorie, valori, pratiche presentati come neutrali, naturali, universali. Una delle critiche più profonde che il femminismo, insieme ad altre correnti di pensiero contemporanee, ha sviluppato e verificato nei confronti della cultura liberale riguarda la sua finta neutralità. E cioè il fatto che nella costruzione di teorie, nell'affermazione di diritti, nell'elaborazione di norme ci si riferisca genericamente, almeno da quando l'eguaglianza si è imposta come principio universale, ad un soggetto neutro, senza razza, sesso, ceto sociale, ecc. Questo soggetto ha invece caratteristiche precise che corrispondono a quelle del gruppo dominante, e prenderlo come modello implica l'esclusione o comunque la discriminazione di altri soggetti: di individui di culture e religioni diverse da quelle dominanti, di ceti sociali subordinati, delle donne.

All'elaborazione di questa prospettiva di analisi e di critica dei modelli dominanti ha contribuito anche la necessità di fare i conti non soltanto con le differenze di genere, ma anche con le differenze tra donne stesse: la "pressione politica all'interno del movimento delle donne ha contribuito alla ricerca di una fondazione teorica della differenza, di fondazione di richieste che si riconoscono a fatica nelle maglie strette del liberalismo degli eguali diritti".³ L'attitudine alla demistificazione esercitata nei confronti della cultura maschile si è rivolta dunque anche verso quella femminile.⁴ L'esistenza di gruppi interni al movimento delle donne, con valori e esigenze diverse da quelle che avevano caratterizzato l'idea della donna costruita dal femminismo storico, è emersa problematicamente ponendo di fronte alla necessità di non riprodurre la distorsione che viene rimproverata alla cultura maschile e cioè di non creare un soggetto-donna falsamente universale e neutrale. Evitare un'attitudine assimilatoria richiede dunque di non ignorare le differenze di classe, di cultura, di razza, di religione tra le donne e di non assumere come "punto di vista delle donne" quello della donna bianca, occidentale, eterosessuale, di classe media.

² I.M.Young, *Le politiche della differenza* (1990), tr.it., Milano, 1996, p. 198.

³ B. Beccalli, "Differenza, differenze", in *Identità e differenze*, Milano, 1996.

⁴Una delle autrici più rappresentative delle problematiche poste dal femminismo nero è bell hooks. In italiano è recente la pubblicazione del volume *Elogio del margine. Razza, sesso e mercato culturale*, Milano 1998, testimonianza "trasversale" delle interconnessioni e delle opposizioni dei discorsi su razza e sesso.

laica o di religione cristiana.⁵ Le proposte di contestualizzazione del soggetto che caratterizzano i recenti sviluppi della teoria femminista si ricollegano dunque alle elaborazioni critiche della filosofia post-moderna.

La storia del femminismo è segnata dalla progressiva percezione delle differenze tra individui e tra gruppi. Pluralità ed eterogeneità non sono soltanto un fattore costitutivo del movimento e del pensiero femminista, ma rappresentano un valore da tutelare, anche se da ciò deriva una costante difficoltà di mantenere un'unità, interna e esterna.

Sul fondamento dell'esperienza femminile e nella ricerca di alternative all'"imperialismo culturale" maschile si sono sviluppati i cosiddetti "gender studies" o "women's studies". Queste formule indicano un ambito di studi, un insieme complesso di analisi, ricerche e teorie che, almeno nel mondo anglosassone, interessano ormai tutti o quasi tutti i campi del sapere e che sono accomunate da una particolare prospettiva di lettura, quella appunto basata sul genere.⁶ L'analisi dei fenomeni sociali passa attraverso la decostruzione della loro concettualizzazione e costruzione simbolica attraverso categorie maschili e la proposta di nuove categorie, letture, percorsi e concetti adeguati alla prospettiva femminile. Scrive Martha Nussbaum che gli Women's studies operano quantomeno un appello alla ragione in quanto "Richiedono alla comunità scientifica di non arrendersi alla tirannia dell'abitudine e alle idee diffuse su ciò che è "naturale", ma di cercare la verità in tutte le sue forme".⁷

Gli studi di genere non sono tuttavia diretti solamente a mettere in luce le conseguenze dell'egemonia culturale maschile e a rivalutare all'interno delle singole discipline i punti di vista delle donne, ma mirano ad un cambiamento più profondo, di natura epistemologica, delle strutture e delle categorie della conoscenza. La loro scommessa è quella di portare nuovi contributi alle scienze nel loro complesso.

L'adozione di punti di vista femminili, nonché degli interessi e dei valori a essi connessi, ha avuto ampie applicazioni anche nella scienza giuridica. In quest'ambito la riflessione teorica si confronta costantemente con le istanze che arrivano dal movimento delle donne e si muove in un rapporto continuo con gli interventi giudiziari e legislativi, influenzando su di essi e ricevendone stimoli.

⁵ Su queste questioni uno dei contributi più acuti e chiari è quello di M. Minow, "Feminist reason: getting it and losing it", in *Journal of Legal Education*, 1988, vol. 38, pp. 47-60.

⁶ Gli studi antropologici sono stati tra i primi a sviluppare una prospettiva di genere. Per una sintesi delle tematiche e del panorama mondiale delle ricerche, vedi *Gender and anthropology. Critical reviews for research and teaching*, a cura di S. Morgen. American Anthropological Association, Washington D.C. 1989.

⁷ M. C. Nussbaum, *Cultivating humanity. A classical defense of reform in liberal education*, Cambridge Mass. 1997, p. 195. Il capitolo Women's studies di questo volume inizia con una limpida e affascinante presentazione di come il "prisma del genere" sia adottato e applicato in differenti materie, dalla scienza politica all'economia, dalla biologia al diritto nei corsi delle principali università americane e mostrando come il nuovo sapere sulle donne abbia profondamente trasformato la preparazione degli studenti e, più in generale, come stia trasformando l'accademia.

Il dibattito, o meglio i dibattiti, che percorrono la letteratura femminista si intrecciano, dando luogo a continue rielaborazioni, revisioni, critiche e aggiustamenti e toccando trasversalmente temi che interessano sia la filosofia, sia la sociologia, la scienza e la politica del diritto. Una caratteristica della riflessione femminista sul diritto è infatti quella di travalicare i confini disciplinari tradizionali.

1 Il Diritto come Espressione Maschile e il Femminismo Culturale di Gilligan

Il diritto costituisce per il movimento femminista un oggetto ambiguo e controverso. Le opinioni rispetto alla sua funzione, alla sua utilità per le donne, sono molto diversificate e discordanti. Da un lato esso è stato un potente strumento di miglioramento della condizione femminile, dall'altro esso è visto come una delle espressioni più radicali e "pericolose" della cultura maschile.

La prima stagione del femminismo, quella contrassegnata dalle battaglie per la parità, ha visto sancire dal diritto conquiste fondamentali, come il diritto di voto, l'accesso al lavoro, l'eguale posizione all'interno della famiglia, ecc., in altri termini quelle riforme giuridiche che hanno eliminato le ineguaglianze formali. Tuttavia si è constatato presto come queste riforme, soprattutto nel campo del diritto di famiglia⁸ e del lavoro, potessero produrre, proprio perchè basate su una concezione di identità di trattamento, anche effetti negativi, in quanto non tenevano conto delle effettive condizioni di vita delle donne, delle risorse economiche di cui disponevano, dei condizionamenti culturali di cui risentivano, dei rapporti di potere e della divisione del lavoro all'interno della famiglia.

Nelle società ad alta differenziazione sociale e culturale si è inoltre verificato che l'adozione di modelli di eguaglianza formulati in base alla vita, ai valori, alle strutture sociali di un gruppo privilegiato di donne non sempre erano condivisi da altre donne, si traducevano in molti casi in un affievolimento di garanzie e di strategie di tutela consolidate nella cultura di appartenenza, mettendo in luce in generale la difficoltà di trovare attraverso il diritto una conciliazione dei molteplici, eterogenei, interessi e valori dell'universo femminile.

Il passaggio dal femminismo dell'assimilazione al femminismo della valorizzazione della differenza, si ripercuote nelle politiche giuridiche, chiedendo di tener conto delle specificità femminili anche in deroga ai consolidati criteri di eguaglianza "formale": poiché le differenze esistono, ignorarle e trattare tutti gli individui in modo

⁸ Sull'applicazione del principio di eguaglianza come neutralità nei confronti del genere nelle riforme del diritto di famiglia in Italia vedi P.Ronfani, "L'eguaglianza nelle relazioni familiari: cultura giuridica e strategie femministe", in *Democrazia e diritto*, 1993, n. 2, pp. 253-267.

identico significa di fatto operare delle discriminazioni.⁹ Il dibattito che precede la legge italiana sull'aborto, ad esempio, "mette in gioco la disparità e la sua legittimazione, questa volta da parte femminile (...) implica il riconoscimento di un potere, individuale e collettivo, sulla sfera della riproduzione".¹⁰ Numerosi e significativi interventi politico-giuridici si fondano sul riconoscimento della differenza o dell'oppressione e della discriminazione subita, individuale o collettiva: basti pensare, per il primo caso, alle norme di diritto del lavoro che attribuiscono un trattamento speciale alle donne in gravidanza, per il secondo alle cosiddette quote o azioni positive, che predispongono posti riservati alle donne o, a parità di altri titoli, facilitano l'accesso femminile a posti di lavoro, istruzione, risorse.

Dunque il femminismo dell'eguaglianza si è tradotto nella richiesta di trattamento eguale, nel senso da un lato dell'eliminazione di discriminazioni manifeste tra donne e uomini, dall'altro di costituzione delle donne come soggetti dotati di piena autonomia che rifiutano regole protezioniste; il femminismo della differenza si è manifestato nelle richieste di trattamento speciale, che realizzasse un'eguaglianza sostanziale attraverso la valorizzazione delle differenze, mettendo in luce la finta neutralità del diritto.

Alla concettualizzazione della differenza femminile e del diritto come dominio maschile contribuisce fortemente la tesi della psicologa statunitense Carol Gilligan, secondo la quale il ragionamento morale femminile si sviluppa seguendo percorsi e assumendo contenuti differenti rispetto a quello maschile. Nel noto libro *In a Different Voice* del 1982 Gilligan, ricostruisce, sulla base di interviste, compiute in tre diverse ricerche, a uomini e donne di varie età, la concezione della moralità e le esperienze personali di conflitti e di scelte etiche. Dalle interviste emergerebbe che per le donne la moralità deriva "dall'esperienza della connessione ed è concepita come un problema di inclusione più che di peso relativo di diritti contrastanti"¹¹ e che la loro attenzione nelle situazioni conflittuali è tendenzialmente rivolta alla salvaguardia delle relazioni più che all'affermazione di principi "giusti".

La particolare configurazione della morale femminile non è tuttavia, secondo Gilligan e a differenza di molte teorie psicologiche precedenti, compresa quella freudiana, espressione di una carenza e dunque rivelatrice di un minor valore della sua psiche rispetto a quella maschile, e non è neanche necessariamente il risultato dell'oppressione

⁹ Per una nozione di eguaglianza compatibile con la valorizzazione delle differenze cfr. L. Gianformaggio, "Identity, equality, similarity and the law", in *Rechtsteorie*, 1993, vol.15 e L. Ferrajoli, "La differenza sessuale e le garanzie dell'eguaglianza", in *Democrazia e diritto*, 1993, n.2. Cfr. anche U. Gerhard, "Femminismo e diritto: verso una concezione femminista e contestualizzata dell'eguaglianza", in *Ragion pratica*, 1997, vol.8.

¹⁰ T. Pitch, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Milano, Il Saggiatore, 1998, pp. 198-199.

¹¹ C. Gilligan, *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, Milano 1987, p. 162.

situazioni, e di valorizzare le strategie d'azione femminili. Una visione più attenta ai rapporti di potere ha sottolineato invece come al di fuori di garanzie procedurali e sostanziali il compromesso finale rispecchi inevitabilmente l'interesse della parte più forte, che di fatto è ancora generalmente l'uomo.

Complessivamente tuttavia l'etica della cura non ha avuto grandi riscontri in provvedimenti e riforme giuridiche.¹⁵ Ciò è anche da ricondursi ad un rischio che -come hanno sottolineato varie critiche - è insito nell'idea che le donne abbiano una propensione diffusa per un certo tipo di attività e occupazioni rispetto ad altre. Un tale presupposto può facilmente legittimare politiche conservatrici, che cancellino le conquiste egualitarie precedenti e si traducano nell'esclusione delle donne da determinati settori e occupazioni.

In generale si è constatato che anche le norme ispirate al modello della differenza possono condurre ad effetti perversi ed avere implicazioni dannose per una politica di liberazione femminile. Esse infatti rischiano di riproporre immagini e ruoli tradizionali delle donne, ribadendo la separazione dell'ambito femminile da quello maschile e in ultima analisi, la sua subordinazione. La rivendicazione di trattamenti speciali in base al genere può tradursi in nuove forme di politiche di tutela delle donne, quali quelle diffuse nel secolo scorso e duramente combattute dal femminismo dell'eguaglianza e della parità.

Il mondo del femminismo, soprattutto americano, si è diviso tra sostenitrici dell'"Equal treatment" e sostenitrici dello "Special treatment", entrambi i modelli, una volta trasferiti in norme giuridiche, hanno mostrato i loro limiti. Ciò ha contribuito ad alimentare nel pensiero femminista un diffuso scetticismo nei confronti del diritto come strumento di trasformazione della condizione delle donne e soprattutto come strumento capace di tradurre i loro valori, le loro esigenze e scelte di vita. Dunque mentre il femminismo storico si era affermato proprio con le battaglie per le riforme giuridiche, affidando al diritto un ruolo imprescindibile di trasformazione sociale, gran parte della teoria femminista degli anni ottanta si allontana dal diritto e si rivolge al proprio interno, elaborando analisi dell'identità femminile, tentando di conciliare le varie anime del femminismo e intraprendendo la costruzione, attraverso gli studi di genere, di una cultura femminile.

Gli anni settanta erano stati l'epoca delle riforme improntate alla parità, gli anni ottanta quelli di un ripensamento più profondo e complessivo del ruolo del diritto nella cultura femminile e delle sue potenziali funzioni. L'idea che gli interessi delle donne possano, in alcune questioni, essere meglio tutelati da una diminuzione della regolazione giuridica che lasci una maggior libertà di contrattazione e di individuazione

¹⁵ Vedi C. Brooks Whitman, "Review essay: feminist jurisprudence", in *Feminist studies* 1991, vol. 17, p. 499. Osserva Whitman "Le giuriste femministe sono arrivate tardi alla questione della differenza...Il libro di Gilligan è stato pubblicato proprio nel momento in cui esse stavano cercando un'alternativa alla giurisprudenza neutrale rispetto al genere degli anni settanta".

di nuovi modelli, sia di relazione tra i sessi, sia, più in generale, di scelta sul proprio corpo e sulla propria vita, caratterizza tuttora molte posizioni femministe.¹⁶ Ma la prospettiva che sottolinea la specificità femminile ha condotto soprattutto ad alimentare l'idea dell'estraneità del diritto esistente al mondo delle donne, la sua inadeguatezza ad accoglierne le aspettative, senza in qualche modo deluderle e ha giustificato un atteggiamento diffuso di allontanamento dal diritto e dalle sue modalità d'intervento.¹⁷

La critica femminista al diritto come prodotto e strumento della cultura maschile attiene non soltanto ai suoi contenuti, ma alla sua stessa natura; essa rileva come le norme giuridiche siano costruite in base a modelli, categorie, interessi, valori prevalentemente maschili, come siano applicate e interpretate prevalentemente da uomini e rispecchino il loro punto di vista, che, nella maggior parte dei casi, esclude quello delle donne.

Il femminismo della differenza ha dunque originato un costante dibattito sull'utilità del diritto e sull'opportunità di ricorrervi e ha messo a confronto, sia sul piano teorico, sia su quello delle scelte concrete, da un lato la diffidenza verso il diritto come tecnica "sessuata", dall'altro la ricerca di un diritto al femminile.

2 Il Femminismo Radicale di Mackinnon e il Diritto come Strumento d'Oppressione Sessuale

Al femminismo "culturale" ispirato alle teorie di Gilligan si contrappone frequentemente la corrente del femminismo radicale, incentrato sull'idea che le relazioni sessuali così come sono socialmente costruite concretizzano l'oppressione degli uomini sulle donne. Negli Stati Uniti, l'esponente più nota di questa corrente è Catharine MacKinnon, che è anche l'autrice che ha segnato il passaggio da una scienza giuridica femminista che puntava a realizzare riforme concrete, ad una teoria giuridica critica che mette in discussione i fondamenti, i metodi e le categorie della scienza giuridica ufficiale.

¹⁶ Come ha sottolineato Pitch in riferimento alle posizioni del femminismo italiano è tuttavia riduttivo contrapporre una corrente che ritiene utile impegnarsi a modificare il diritto e un'altra che invece lo ritiene inutile e improduttivo. Parlare di vuoti legislativi, non significa parlare di vuoti giuridici. Il problema che si pone quando si fa riferimento a normative specifiche verte solitamente non tanto sul diritto nel suo complesso, quanto piuttosto sui diversi modi di produzione, sull'articolazione tra il livello costituzionale, quello legislativo, quello giudiziario e amministrativo. Cfr. T. Pitch, *Un diritto per due*, cit., cap.V.

¹⁷ In termini più generali, riconducibili ad una prospettiva caratteristica della sociologia del diritto il problema è quello dei rapporti tra diritto e mutamento sociale. Sempre Pitch (*op.cit.*) ha messo in luce con chiarezza, con riferimento alle vicende italiane a partire dagli anni '70 (diritto di famiglia, aborto, violenza sessuale, nuove tecnologie riproduttive), le difficoltà inerenti alla valutazione dell'efficacia delle norme. Difficoltà riconducibili innanzitutto alla pluralità dei soggetti che contribuiscono alla formulazione di una norma o che comunque si creano aspettative sia rispetto agli effetti concreti, sia rispetto a quelli simbolici.

Per MacKinnon il problema non è tanto se il diritto debba trattare le donne in modo identico o differente rispetto agli uomini, ma piuttosto quello di evitare che costituisca uno strumento di subordinazione e oppressione. Da questo punto di vista le teorie di Gilligan rischiano di perpetuare una visione stereotipata della donna che giustifica la sua oppressione, senza dare il peso dovuto al fatto che quelle stesse caratteristiche riconducibili all'etica della cura sono in parte il prodotto del confinamento delle donne in un ruolo prodotto dalla cultura maschile.¹⁸

L'attenzione della teoria femminista deve spostarsi dunque dalla differenza all'oppressione¹⁹ e la sessualità costituisce l'ambito privilegiato di oppressione degli uomini sulle donne. In due noti saggi MacKinnon propone una teoria femminista che si sviluppa nel confronto con la teoria marxista:

“La sessualità è per il femminismo ciò che il lavoro è per il marxismo...come l'esproprio organizzato del lavoro di alcuni per il beneficio di altri definisce una classe -i lavoratori-, l'esproprio organizzato della sessualità di alcuni per l'uso degli altri definisce il sesso, la donna ... Marxismo e femminismo sono teorie sul potere e sulla sua distribuzione: l'ineguaglianza. Essi forniscono spiegazioni di come costruzioni sociali di modelli di disuguaglianza possano essere internamente razionali, benchè ingiuste”.²⁰

Dal momento che la sessualità si traduce in relazioni di potere, anche il consenso “è una comunicazione che si svolge in condizioni di disuguaglianza” - come emerge dalla discrepanza che si constata in alcuni casi tra ciò che la donna vuole e ciò che l'uomo capisce che lei vuole. Il diritto invece identifica l'assenza di consenso solo nell'uso della forza da parte dell'uomo o nella resistenza fisica da parte della donna. In ultima analisi il problema della violenza sessuale è che “ la lesione della violenza risiede nel significato che assume l'atto per le sue vittime, ma lo standard della sua criminalizzazione risiede nel significato che lo stesso atto assume per gli assalitori”.²¹

¹⁸ Alcuni recenti proposte hanno tentato di riconciliare le due prospettive di Gilligan e Mac Kinnon. Sul dibattito sorto nella teoria giuridica nord-americana cfr. C. Dalton, “Where we stand: observations on the situation of feminist legal thought”, in *Berkeley's Women's Law Journal*, 1988, n.3, pp. 1-13. C. Brooks Whitman, “Review essay: feminist jurisprudence”, in *Feminist Studies* 1991, vol.17, pp. 493-507 e J.Morgan, “Feminist theory as legal theory”, in *Melbourne University Law Review*, 1988, vol.16, pp. 743-759. Tutti e tre i saggi sono ripubblicati in F.Olsen (a cura di) *Feminist legal theory*. Dartmouth, 1995, vol. 2.

¹⁹ Per un'analisi del concetto di oppressione riferito ai movimenti sorti negli Stati Uniti a partire dagli anni 60. cfr. I.M.Young, *Le politiche della differenza*, cit., in particolare il cap.2. Secondo Young, l'oppressione di un gruppo sociale comprende anche la negazione della differenza ed è riconducibile a cinque aspetti: sfruttamento, marginalizzazione, mancanza di potere, imperialismo culturale e violenza.

²⁰ C.A. MacKinnon, “Feminism, marxism, method, and the state: an agenda for theory”, in *Signs*, Spring 1982, pp. 515-516.

²¹ C.A. MacKinnon, “Feminism, marxism, method and the state: toward feminist jurisprudence”, in *Signs*, Summer 1983, p. 652.

La sessualità è una forma di potere che definisce anche i rapporti di genere. I caratteri socialmente definiti dell'eterosessualità, sono quelli che istituzionalizzano la dominazione sessuale maschile e la sottomissione sessuale femminile. La sessualità va dunque ricollocata nella sfera politica svelando come la subordinazione sessuale della donna all'uomo, culturalmente presentata come naturale e consensuale, si rifletta anche in altre relazioni sociali.

Per MacKinnon il femminismo non solo afferma il punto di vista delle donne, ma mette in discussione l'idea stessa di obiettività, imparzialità, universalità in quanto strategie maschili di egemonia. Non esiste una realtà o una prospettiva neutra rispetto al genere, ma la loro affermazione permette di negare l'ineguaglianza tra i sessi e dunque contribuisce a costruire la realtà dal punto di vista di chi comanda. Il potere maschile è così diffuso e radicato anche perché pone come universale il proprio punto di vista, perché "la sua forza è esercitata come consenso, la sua autorità come partecipazione, la sua supremazia come il paradigma dell'ordine, il suo controllo come la definizione di legittimità".²²

Mac Kinnon accusa dunque il liberalismo di aver sostenuto i diritti delle donne in termini astratti, senza approfondire il contenuto di queste nozioni in una prospettiva di genere. Ammette che le riforme giuridiche nei confronti di comportamenti come la violenza sessuale contribuiscono a rendere il diritto meno sessista, ma sostiene che esse colpiscono solo le manifestazioni estreme di un comportamento e non affrontano il problema del perché le donne sono violentate. La violenza sessuale è vista da questa autrice come il caso paradigmatico della sessualità maschile, una sessualità che incorpora la coercizione come suo fattore costitutivo. Se è giuridicamente classificata come crimine sessuale, ciò avviene proprio perché dal punto di vista maschile il sesso comprende la violenza, che è però considerata lecita se esercitata a certe condizioni che costituiscono per gli uomini la normalità.

Il diritto non fa che riflettere rapporti definiti dal potere maschile, relazione oppressive che nasconde sotto un linguaggio e un metodo neutro rispetto al genere. MacKinnon è tra le prime e più decise assertrici del carattere "maschile" del diritto. Ma quando scrive "Questo diritto non solo riflette una società in cui gli uomini governano le donne; esso governa in modo maschile",²³ si riferisce a quel diritto che è l'istituzionalizzazione di un certo assetto di potere, non ad una natura necessaria del diritto. Le battaglie condotte da MacKinnon sul piano del diritto positivo, in particolare quella per il riconoscimento delle molestie sessuali come reato, e quella per il divieto della pornografia testimoniano della sua fiducia nella possibilità di agire attraverso il diritto trasformando il diritto stesso.

Alla legge contro le molestie sessuali MacKinnon attribuisce anche il valore di un test sulla possibilità per le donne di ottenere una trasformazione sociale servendosi del diritto. Il divieto di molestie sessuali sul luogo di lavoro

²² *Ivi*, p. 639.

²³ *Ivi*, p. 645.

riconoscono che la rappresentazione dello sfruttamento e della violenza sessuale, così come altre manifestazioni di ingiuria razziale, costituiscono un danno per le donne o per le minoranze, possono predisporre verso azioni anti-sociali e, di conseguenza, producono un danno alla società nel suo complesso. La giurisprudenza canadese ha mostrato dunque di accettare una limitazione della libertà di espressione a favore dell'eguaglianza e della tutela dei gruppi oppressi.

Il dibattito comunque continua e le posizioni di MacKinnon hanno grande seguito nel mondo accademico, una delle più note voci dissenzienti è quella di Ronald Dworkin : “così se dovessimo fare una scelta, come richiede MacKinnon, tra libertà e eguaglianza (...) dovremmo scegliere la libertà perché l'alternativa sarebbe il dispotismo di una polizia del pensiero”.²⁸

3 La Famiglia tra Pubblico e Privato e l'Analisi di Okin

I due ambiti ai quali si è maggiormente applicata la teoria giuridica femminista sono quello dei rapporti della donna con il proprio corpo, che comprende sessualità e riproduzione, e quello dei rapporti familiari.²⁹ In questo secondo ambito sono emerse con particolare evidenza sia la tensione tra eguaglianza e differenza come modelli alternativi ispiratori di norme giuridiche sia le disfunzioni connesse ad entrambi i modelli. Le posizioni che propendono per una diminuzione della regolazione giuridica nelle relazioni familiari puntano ad un alleggerimento sia della definizione giuridica della famiglia “giusta”, sia dell'intervento statale nei rapporti interni alle famiglie. Ciò da un lato ridurrebbe lo scarto esistente tra famiglie ufficiali e famiglie di fatto, in tutte le loro configurazioni, dall'altro permetterebbe maggior autonomia alla definizione negoziata dei rapporti, più vicina dunque alle esigenze delle singole famiglie.³⁰

²⁸ R.Dworkin, *Freedom's law. The moral reading of the american constitution*, Cambridge, Mass., p.236. Al problema della pornografia e alle posizioni di MacKinnon sono dedicati i capp. 9 e 10. Dworkin sostiene che “liberals defend pornography though most of them despise it, in order to defend a conception of the First amendment that includes protecting equality in the process through which the moral as well as the political environment is formed” p. 238. Egli comunque non accetta l'idea che la pornografia costituisca un elemento fondamentale nella costruzione dell'immagine sociale della donna secondo le fantasie maschili, e che dunque possa essere considerato un attentato alla libertà di autodeterminazione femminile e all'eguaglianza tra i sessi. Molto più dannosa per l'eguaglianza tra i sessi è la rappresentazione corrente della donna e le costanti allusioni sessuali nella televisione e nei media in genere. Né ritiene empiricamente dimostrato un nesso causale tra uso della pornografia e crimini sessuali.

²⁹ Per la trasformazioni del diritto di famiglia nell'Italia del dopoguerra vedi V.Pocar, P.Ronfani, *La famiglia e il diritto*, Roma-Bari 1998.

³⁰ Così, ad esempio, C. Smart, *Feminism and the power of law*, London 1989, pp. 82, ss.

L'ostacolo più difficile da superare, per molta critica femminista, deriva anche nel caso della famiglia dal carattere sessuato del diritto: se il diritto si occupa della famiglia, ed è un diritto costruito al maschile per quanto i contenuti delle leggi siano fatti da donne, il lessico e le categorie ne inficieranno comunque una reale capacità di rispecchiare la visione e gli interessi femminili. Si presenta dunque un'alternativa: diminuire l'incidenza della regolazione giuridica, con i rischi che la condizione della donna abbandonata ai puri rapporti di potere interni alla famiglia ne risenta gravemente, o cercare un nuovo diritto, un "diritto delle donne".

Il problema della valenza politica della famiglia, così come della sessualità o della riproduzione, ripropone una tensione centrale nella riflessione femminista il cui interrogativo di fondo si può così schematizzare: rendere pubblico ciò che tradizionalmente è stato privato e dunque fare emergere aree nascoste di potere maschile, oppure sottrarre alla sfera pubblica dello stato e del diritto questioni ritenute di pertinenza esclusiva dell'autodeterminazione femminile e dunque riportarle nel privato?

Mi pare significativo ricordare su questi temi il lavoro di Susan Moller Okin, che nei suoi scritti, così come nei suoi corsi universitari, affronta attraverso il "prisma del genere" le principali teorie politiche occidentali, esaminandone le implicazioni per la differenza sessuale.³¹ Okin rileva come le teorie politiche classiche, con la nota eccezione di John Stuart Mill, ignorino le tematiche di genere e non si preoccupino di distinguere tra uomini e donne: più precisamente esse si riferiscono ad un individuo apparentemente neutro, ma che è invece fortemente sessuato in senso maschile.

In particolare l'analisi di Okin si sviluppa a partire dalla constatazione del disinteresse della teoria politica per quell'ambito istituzionale in cui principalmente si svolge la vita femminile: la famiglia. L'esclusione della famiglia come ambito di applicazione e verifica di criteri di giustizia appare particolarmente difficile da spiegare se si considera che essa costituisce il nucleo primario di aggregazione e di convivenza, il primo luogo di formulazione e imposizione di norme, di organizzazione del potere.

Quest'esclusione può forse comprendersi, per Okin, riconducendola alla distinzione tra sfera pubblica e privata e alla tendenza, probabilmente non razionalizzata e comunque raramente esplicitata, ad inserire la famiglia nella sfera privata. Una sfera in cui i poteri pubblici, e di conseguenza la teoria politica, non si devono immischiare.

³¹ Concentrandomi sulla riflessione femminista intorno al diritto, trascurerò la trattazione delle teorie politiche femministe, pur ad essa strettamente connesse. Per un'esposizione delle principali tesi in esse contenute si veda, in italiano, l'ultimo capitolo del volume di Will Kymlicka, *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, Milano 1996. Kymlicka, constatando l'estrema diversificazione della teoria politica femminista, individua tre critiche alle teorie politiche contemporanee, basate sull'idea che "i principi che sono stati sviluppati pensando all'esperienza e agli interessi degli uomini sono incapaci di riconoscere adeguatamente i bisogni delle donne e di incorporare le loro esperienze", p. 263.

Questa divisione dei campi non ha bisogno di essere giustificata perché è presentata come “naturale”: anche in questo caso va riconosciuta la portata ideologica del concetto di “natura”, che così come legittima sovrani, diritti, ordini economici, allo stesso modo legittima la divisione dei campi tra maschile e femminile e il non intervento dello Stato nella sfera in cui deve agire la donna, quella privata e familiare. L'esclusione della sfera familiare e l'artificiosa distinzione tra pubblico e privato caratterizzano per Okin anche le teorie politiche contemporanee, sia quelle liberali, sia quelle comunitarie; entrambe, benché utilizzino modelli di giustizia egualitaria e un linguaggio neutro e politicamente corretto, ignorano la soggettività femminile, nell'individuazione dei criteri di giustizia.³²

La famiglia corrisponde dunque ad una sfera di intangibilità da parte dello Stato, una giurisdizione autonoma, lasciata alle norme tradizionali e agli equilibri interni di potere. Anche senza voler supporre un'intenzionalità maschile, di fatto questa è la situazione che si è creata. Lo spazio di autonomia e di disinteresse del diritto pubblico per la sfera domestica si è poi tradotto in assenza di tutela per le donne contro le discriminazioni che operano all'interno delle famiglie.

Il diritto privato, invece, si occupa strettamente della famiglia, da un lato ne traccia dei confini normativi che determinano la sua configurazione esterna, la sua forma corretta, dall'altro regola i rapporti tra gli individui che la compongono quando il conflitto è arrivato ad un punto tale da non potere essere più contenuto e gestito all'interno. Si consolida così una cesura netta tra ciò che succede dentro e ciò che, eccezionalmente, emerge.³³

³² Nel volume di recente pubblicazione in Italia (Moller Okin S., *Le donne e la giustizia. La famiglia come problema politico*, a cura di G. Palombella, Dedalo, 1999) la Okin analizza le principali teorie politiche contemporanee, da quelle comunitarie (MacIntyre, Walzer) a quelle neo-liberali (Nozick) e neo-contrattualiste (Rawls) a quelle riconducibili ai Critical Legal Studies (Unger) dal punto di vista della loro compatibilità e inclusione della prospettiva di genere. Nei confronti delle prime l'autrice manifesta profondo scetticismo verso l'alleanza propugnata da alcune studiose femministe e mette in luce come anche le teorie comunitarie siano costruite su di una falsa neutralità e come affidare alla tradizione e all'appartenenza, l'individuazione e la realizzazione di criteri di giustizia sia problematico e pericoloso. Nei confronti delle teorie liberali, invece, fatte salve tutte le critiche di astrattezza e falsa neutralità, nonché di “negligenze e razionalizzazione dell'oppressione delle donne”, rileva il contributo che hanno dato alla posizione dei fondamenti dell'eguaglianza e della libertà femminili. Cfr. anche S. Moller Okin, *Feminism and Multiculturalism: Some Tensions*, in *Ethics*, 1998, vol.108, pp. 661-684 e per una sintesi dei rapporti tra teorie femministe e teorie comunitarie, E.Frazer, “Féminisme et communitarisme”, in *Pouvoirs*, 1997, vol.82, pp. 17-34.

³³ Una conferma di questo doppio binario della famiglia viene anche dalla scarsità delle ricerche sulle sue dinamiche e sulle sue norme interne, mentre il diritto di famiglia e la sua riforma sono stati uno dei principali campi di intervento della dottrina e del movimento femminista, sia nei paesi europei e americani, sia in quelli africani e asiatici. Nell'ambito della sociologia del diritto, l'approccio del pluralismo giuridico può essere utilizzato per affrontare gli ordinamenti familiari e più, in generale, differenti aree normative femminili. Cfr. A. R. Favretto, *Il disordine regolato. Strutture normative e conflitto familiare*, Torino 1995 e A.Hellum, “Actor perspectives on Gender and Pluralism”, in *Legal polycentricity*, a cura di H. Petersen e H.Zahle, Dartmouth,1995, pp. 13-29.

Per la Okin è dunque necessario sia elaborare teorie della giustizia che siano realmente inclusive - e non solo in apparenza attraverso l'uso di termini neutri - degli ambiti di vita sociale delle donne, e dunque in primo luogo della famiglia, sia abbandonare l'enfasi sul carattere maschilista del diritto e della morale, nonché la netta contrapposizione tra giustizia e cura. Queste posizioni hanno avuto, infatti, l'effetto negativo di consolidare l'isolamento della riflessione femminile, permettendo il reiterarsi della sua esclusione dalla teoria politica.

4 Teoria Femminista come Teoria Critica e Decostruttiva

Come Catharine MacKinnon, anche se con differenti letture dei rapporti tra i sessi, gran parte della teoria giuridica femminista è rivolta ad un'opera di decostruzione e di demistificazione della prospettiva maschile nascosta nel diritto positivo.

Nell'ultimo decennio questo approccio decostruttivo si è ulteriormente affinato nelle opere di varie autrici: l'analisi del diritto vigente in termini di demistificazione dei rapporti di potere in esso contenuti ha avvicinato la teoria giuridica femminista all'approccio dei *Critical Legal Studies*, corrente nella quale si riconoscono infatti varie giuriste nord-americane.

Una di esse è Frances Olsen,³⁴ la quale, in un saggio del 1990, avanza una proposta di schematizzazione delle correnti del femminismo giuridico, che mi pare utile ricordare brevemente. Olsen parte dalla constatazione che nel pensiero occidentale, e in particolare nella tradizione liberale, emergono una serie di coppie oppostive come attivo/passivo, razionale/irrazionale; oggettivo/soggettivo, pensiero/sentimento, ragione/emozione, potere/sensibilità, cultura/natura ecc. I primi termini di queste coppie sono culturalmente associati al maschile, ma anche al mondo del diritto, i secondi termini al femminile e indicano caratteri generalmente considerati estranei al diritto. Questa bipolarizzazione e la corrispondente divisione dei campi, avrebbero contribuito fortemente e contribuirebbero tuttora a limitare l'accesso e l'influenza delle donne nel diritto.

Su questa base le differenti posizioni femministe nei confronti del diritto possono, secondo Olsen, essere ricondotte a tre approcci fondamentali: il primo è quello che rifiuta la sessualizzazione in quanto mette in discussione l'associazione dei primi termini al maschile e rivendica la piena capacità delle donne di parteciparne, di essere cioè razionali, attive ecc. e, di conseguenza, di utilizzare il diritto e le sue categorie consolidate per i propri fini. Il secondo è quello che rifiuta la gerarchizzazione, nel senso che assume l'associazione di quei tratti al femminile e la loro estraneità al mondo del diritto, ma ne proclama l'importanza e il valore e dunque inverte la visione tradizionale che pone in primo piano i valori maschili. Questa prospettiva conduce a guardare con sospetto il diritto, proprio perché si muove su strade che non sono quelle del femminile.

³⁴ Cfr. infra A. Carrino, Roberto M. Unger e i CLS: *Scetticismo e diritto*.

Un terzo, più recente, approccio che Olsen chiama dell'"androginia", ed è quello che tende a mettere in luce come entrambi i gruppi caratteriali siano presenti sia negli uomini che nelle donne, a svelare i contenuti ideologici di questi concetti, a problematizzarne il loro stesso contenuto e i loro confini. L'"androginia" come chiave di lettura dei rapporti uomo/donna si correla nella visione personale di Olsen ad un approccio che rigetta "sia la caratterizzazione del diritto come razionale, oggettivo, astratto e governato da principi, sia la gerarchizzazione di razionale, oggettivo, ecc. sopra irrazionale, soggettivo, ecc".³⁵

Il diritto non è quella costruzione razionale che la scienza giuridica ufficiale propone e non è per sua natura maschile. Il diritto è per Olsen un'attività umana, una pratica sociale, che, dal momento che è stata finora prevalentemente dominata dagli uomini, ha presentato come proprie caratteristiche prevalenti quelle associate al maschile (razionalità, astrattezza, orientamento a principi ecc) e ha nascosto quelle associate al femminile (irrazionalità, concretezza, contestualizzazione ecc). Caratteristiche che sono invece anch'esse sempre presenti nel diritto, anche se non sempre riconosciute e ufficializzate.

Dunque la scienza giuridica femminista ha, per Olsen, in primo luogo un compito di analisi, di smascheramento di coperture ideologiche, siano esse interne alle categorie esistenti o riformulate secondo categorie nuove, senza tuttavia negare che, sul piano pratico, l'uso del diritto possa ancora portare benefici alle donne.

La teoria giuridica dominante tende a confinare le donne in settori come quello del diritto di famiglia, e ad escluderle da altri considerati più maschili, come il diritto commerciale. Invece per Olsen un obiettivo importante del femminismo è quello di "dissolvere i ghetti del diritto", mettendo in luce che in tutte le sue parti sono presenti componenti irrazionali, personalizzate e soggettive e allargando la piena competenza delle donne ad ambiti differenti da quelli che le riguardano direttamente, come il corpo, o tradizionalmente, come la famiglia.

³⁵ F. Olsen, "Feminism and critical legal theory: an american perspective", in *The International Journal of Sociology of Law*, 1990, vol.18, p. 205. La Olsen ha curato anche la pubblicazione dei principali contributi di autrici femministe, soprattutto nord-americane, sul diritto. F. Olsen (a cura di) *Feminist Legal Theory*, Aldershot, Dartmouth, 1995, vol. 2. Una categorizzazione simile a quella di Olsen è proposta da Carol Smart, criminologa inglese, che distingue tre approcci nella teoria femminista: la prima corrisponde all'idea che il diritto è sessista, la seconda che il diritto è maschio, la terza che il diritto è sessuato. Quest'ultimo corrisponde alla domanda "how does gender work in law and how does law work to produce gender?" e si traduce in una decostruzione della Donna costruita nei discorsi giuridici, che punta alla comprensione della rete di interessi in gioco in un atto giuridico e assume il diritto come un oggetto complesso, prodotto da molteplici influenze, e non un semplice strumento di un potere unilaterale. Cfr. C. Smart, "The woman of legal discourse", in *Law, Crime and Sexuality: Essays in Feminism*, London, 1995. Questo volume, raccolta di 11 saggi, mostra il percorso dell'autrice che partendo dalla ricerca criminologica, si inserisce nella tradizione degli studi socio-giuridici innestando su di essi una prospettiva femminista e sfocia in un approccio che essa stessa denomina postmoderno o post-strutturalista. Sul post-modernismo femminista cfr. A. Baratta, *Il paradigma del genere dalla questione criminale alla questione umana*, Padova, 1999. Per la decostruzione di concetti giuridici è di particolare rilievo anche l'opera di Martha Minow; cfr. M. Minow, *Making all the difference: inclusion, exclusion and american law*, Ithaca, 1990.

5 Il Diritto al Femminile e la Scuola Scandinava: Una Nuova Giurisprudenza Sociologica

Negli anni più recenti, la teoria femminista ha complessivamente superato la caratterizzazione del diritto come tecnica esclusivamente maschile. Da un lato sono stati elaborati approcci epistemologici più complessi, dall'altro è emersa una tendenza alla rivalutazione del ruolo del diritto e delle sue modalità di intervento, con l'obiettivo di costruire un diritto in grado di tradurre nel proprio linguaggio e modalità l'identità femminile.³⁶

La nuova scienza giuridica femminile si propone dunque non solo di decostruire le categorie giuridiche e le norme esistenti, svelandone le implicazioni nascoste, ma anche di formulare e applicare norme sostanziali e procedurali, che, partendo dalla differenza di genere, esprimano valori, interessi, obiettivi e modalità d'azione femminili. Il diritto al femminile non si accontenta più di occuparsi di quelle normative che riguardano direttamente le donne, le loro relazioni personali e lavorative, il loro corpo, e cioè di quelli che sono stati i campi di "primo intervento", ma si estende a tutti gli ambiti del diritto positivo. Propone uno sguardo alternativo a quello maschile, non necessariamente sostitutivo, ma complementare.

In Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Australia e nei paesi scandinavi, la scienza giuridica femminista è ampiamente diffusa, elaborata, istituzionalizzata. Già da più di un decennio nelle Law Schools americane sono frequentemente presenti corsi di Feminist Jurisprudence, Feminist Legal Theory, Women's Law.³⁷ La scuola scandinava di Women's Law si forma verso la metà degli anni ottanta grazie soprattutto all'opera di Tove Stang Dahl, a cui accennerò in conclusione di questa breve esposizione.³⁸

Il movimento femminista scandinavo è sempre stato particolarmente aperto e collaborativo verso le istituzioni pubbliche, riconoscendo il ruolo positivo dello Stato sociale e del diritto come strumento di trasformazione, nonché di supporto e promozione di interessi di gruppi deboli.

³⁶ Questa tendenza è testimoniata in Italia in un recente numero di *Ragion Pratica* (1997, n.8) curato da L. Gianformaggio e M. Ripoli. Ad essa si associa Pitch che conclude "che del diritto ci si può servire, perché esso è utile, non solo sul piano simbolico, ma anche come intelaiatura di norme che sostengono e producono giustizia sociale per le donne e insieme libertà femminile" (*op.cit.* p. 219).

³⁷ Le principali riviste giuridiche anglosassoni contengono sempre più frequentemente articoli di giuriste femministe o dedicati alla scienza giuridica femminista. Dal 1992 esiste anche una rivista *Feminist legal studies* che tratta, con analisi di normative, commenti a sentenze, recensioni, questioni giuridiche rilevanti per le donne.

³⁸ Tove Stang Dahl è autrice anche di un manuale universitario di Women's Law. Nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Oslo, dove insegna, questa materia costituisce un corso degli anni finali e sono previste anche lezioni nell'ambito dei principali corsi fondamentali che esaminano la disciplina dal punto di vista femminile.